



Città Tardo Barocche del Val di Noto
iscritto nella Lista
del Patrimonio Mondiale nel 2002

CITTÀ DI RAGUSA

COMUNE DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 24/03/2026

INDICE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	
Articolo 2- Oggetto della definizione agevolata.....	
Articolo 3- Procedura per l'adesione alla definizione agevolata.....	
Articolo 4 – Procedura per la rateizzazione del debito.....	
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive nel corso della definizione agevolata.....	
Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	
Articolo 8- Entrata in vigore.....	

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate comunali:

1. Debiti di natura tributaria (IMU- TARI- IMPOSTA DI SOGGIORNO) derivanti da atti esecutivi emessi entro il 31/12/2025 o derivanti da atti non esecutivi maturati alla data del 31/12/2025.
2. Debiti di natura patrimoniale (Canone Idrico – Canone Unico Patrimoniale) derivanti da atti esecutivi emessi entro il 31/12/2025.
3. Debiti di natura patrimoniale relativi a Canone Unico Patrimoniale - Canoni di Locazione su immobili comunali – Rette su asili nido comunali derivanti da titoli esecutivi o maturati alla data del 31/12/2025.

I debiti come sopra individuati possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di sorte capitale; in aggiunta dovranno essere rimborsate tutti gli oneri sostenuti dal comune o dal concessionario per le procedure esecutive, cautelari e di notificazione degli atti.

Sono ammesse alla definizione agevolata anche i debiti tributari e patrimoniali relativi a liti pendenti non definite, alla data di pubblicazione del presente regolamento, con sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento; in questo caso la parte richiedente dovrà rinunciare al contenzioso pendente.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti dell'Ente derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti anche per sentenze non definitive.

Articolo 3 – Procedura per l'adesione alla definizione agevolata

Il contribuente presenta al Comune di Ragusa – Ufficio Protocollo, brevi manu, tramite pec protocollo@pec.comune.ragusa.it o via e-mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it o tramite linkmate apposita istanza di richiesta della propria posizione debitoria; tale istanza deve essere presentata su modello predisposto dal Settore Tributi (**Modello A**) e pubblicato sul sito web dell'Ente.

Le istanze dovranno pervenire al protocollo del Comune di Ragusa entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione del presente regolamento sul sito web istituzionale del Comune di Ragusa www.comune.ragusa.it; il Comune entro i 15 gg. lavorativi successivi, comunicherà al recapito indicato dal richiedente, se il contribuente può essere ammesso alla definizione agevolata e l'ammontare del debito oggetto di definizione. Il contribuente entro i successivi 15 gg. dovrà comunicare mediante apposito modello **(Modello B)**, la volontà di aderire alla definizione agevolata e se intende pagare il proprio debito in un'unica soluzione o ratealmente; in questo secondo caso saranno applicati, secondo la legge, gli interessi al tasso legale vigente. L'adesione alla definizione agevolata deve intendersi come riconoscimento del debito nei confronti del Comune e del Concessionario della riscossione per quanto attiene il Canone Unico Patrimoniale.

Articolo 4 – Procedura per la rateizzazione del debito

Le rateizzazioni potranno avvenire secondo le seguenti modalità in relazione all'importo del debito:

debiti il cui importo è minore o uguale a € 1.000,00 massimo 8 rate mensili; gli eventuali rimborsi di oneri e spese saranno calcolati e dovuti dal richiedente con la prima rata.

debiti il cui importo è superiore a € 1.000,00 e fino a € 5.000,00, massimo 48 rate mensili; gli eventuali rimborsi di oneri e spese saranno calcolati e dovuti con la prima rata.

Debiti per importi pari o superiori a € 5.000,00: la prima rata dovrà essere pari al 10% del dovuto, mentre il residuo debito sarà dilazionato in massimo 47 rate di pari importo.

L'ammontare di ogni rata, qualunque sia la rateizzazione concessa, non può essere inferiore ad € 100,00.

La rateizzazione si perfezionerà, e con essa la sospensione del debito, al pagamento della prima rata; le rate dovranno essere onorate alle scadenze comunicate nel piano rateale e cadranno, salvo diverso accordo, alla fine di ogni mese; la prima dovrà essere pagata al momento della comunicazione di ammissione della definizione agevolata da parte dell'ufficio.

I pagamenti saranno considerati regolari se effettuati con un ritardo massimo di 5 giorni rispetto alle scadenze stabilite.

In caso di mancato pagamento, ovvero di versamento insufficiente o tardivo, superiore a cinque giorni, rispetto alla data di scadenza dell'unica rata ovvero di una rata fissata nel piano di dilazione, la definizione agevolata si sospende. Se, entro il mese successivo alla scadenza dell'unica rata o entro la scadenza della rata successiva, il contribuente non

provvederà a regolarizzare la propria posizione versando sia la rata arretrata che quella in scadenza, la definizione agevolata si intenderà automaticamente revocata; in questo caso gli eventuali versamenti già effettuati saranno considerati come acconto sul totale dovuto ai fini del calcolo del debito residuo e saranno ripristinati gli effetti del debito originario antecedente all'istanza di definizione con applicazione delle sanzioni e degli interessi secondo la normativa vigente.

Il Comune, in questo caso, potrà riprendere le procedure ordinarie di recupero crediti previste dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive nel corso della definizione agevolata

1. Il Comune e il Concessionario, relativamente ai debiti definiti o definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del versamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed si concretizza

l'accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, il contribuente dovrà chiedere all'Ente di rinunciare alla lite e se ciò avviene l'atto di rinuncia sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata. Anche in questa eventualità le parti accetteranno, in caso di accordo, la compensazione delle spese di lite.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive e passate in giudicato alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web del Comune di Ragusa www.comune.ragusa.it lo stesso giorno della sua approvazione.